

Capitolo VI

DON BOSCO E IL REGOLAMENTO DEL TEATRINO

1. Storia di documenti e datazione.
2. Genesi del Regolamento: occasioni e dipendenze.
3. I «testi» del Regolamento (1871 e 1877).
4. Necessarie integrazioni e rilievi conclusivi.

CAPITOLO VI

DON BOSCO E IL «REGOLAMENTO DEL TEATRINO»

Sul «Regolamento del Teatrino» scritto da Don Bosco non siamo certamente i primi a prendere la parola. Il fatto che un Santo Educatore occupandosi di teatro ne concepisse anche un ordinamento ufficiale, si presenta con tale carattere di novità e di chiara evidenza da indurre qualcuno ad accostare tali regole da lui scritte e quindi, successivamente, ad affrontare anche il problema connesso del rapporto fra Don Bosco e il teatro educativo in generale.

Tuttavia ci pare che quanto è stato scritto su questo regolamento sia estremamente incompleto, sia perchè da tutti si sorvola con troppa facilità il problema della sua genesi, sia perchè lo si interpreta quasi esclusivamente sotto un ristretto angolo di visuale: o soltanto in chiave moralistica (interpretazione giustificata in certi casi dall'indole stessa di un, determinato scritto), oppure sotto l'aspetto di una interessante codificazione di una forma quasi superata di divertimento per collegiali, o infine, all'opposto, su un piano teorico di norma da prendersi in assoluto (1).

Noi crediamo di poter dire a questo riguardo anche la nostra parola dapprima riassuntiva di quanto sull'argomento è stato detto fino ad oggi, poi, in parte, anche nuova.

1. - Storia dei documenti e datazione.

La storia del piccolo «Regolamento del Teatrino» evidentemente si inserisce in quella più generale dei vari «Regolamenti» che Don Bosco andò, poco a poco, componendo quando motivi di necessità e di convenienza potevano giustificare una (1) Abbiamo presenti, a questo riguardo, gli iscritti di D.P. RICALDONE, Orat. Festivo, cito e Don Bosco educatore pure cito che trattano del «Regolamento del Teatrino» rispettivamente fra le pp. 335-349 e II. 77-91. A. MARESCALCHI parla brevemente dello stesso problema nell'art. IL «Regolamento di un Santo in «Teatro dei Giovani», 1953, n. 12, pp. 100-102. P. BRAIDO infine, nella sua notevole opera più volte citata IL Sistema preventivo di Don Bosco, per l'indole stessa del libro, si limita a brevi indicazioni (pp. 220-221).

92

'codificazione di direttive sia per il primo Oratorio festivo e per il Convitto-Ospizio annesso, sia per gli allievi interni e per gli esterni, sia infine - ma con caratteristiche diverse - per la Congregazione Salesiana.

Escludendo perciò il caso particolare delle «Regole della Pia Società di S. Francesco di Sales» (1), la storia degli altri regolamenti che qui ci interessano, si sviluppa tra un unico «terminus ad quem», il 1877, data della loro pubblicazione ufficiale (2), e un incerto «terminus a quo» (legato alle origini delle varie istituzioni) collocabile, approssimativamente e riassuntivamente, verso la metà del secolo, poco oltre il 1850 (3).

Entro tali termini va collocato un discreto numero di documenti diretti (manoscritti di regolamenti, di stralci, di piani di regolamento, di copie ecc.) ed indiretti (quadernetti di cronache, di notizie varie, di relazioni di discorsi e conferenze

tenute da Don Bosco, ecc., in massima parte riportati nelle Memorie Biografiche) 'che purtroppo fino ad oggi non sono ancor stati presi in considerazione in modo conveniente per uno studio critico ormai indispensabile.

Il problema, assai interessante anche perchè richiama necessariamente quello 'connesso delle fonti da cui Don Bosco trasse « ispirazioni e suggestioni », è stato affrontato con impegno e competenza dal salesiano Don Pietro Braido (4) che pubblicherà, forse entro l'anno, il risultato delle sue ultime assidue ricerche, ma che 'già nel suo prezioso volume sul sistema preventivo di Don Bosco ha puntualizzato la questione prospettando valide linee di soluzione (5).

Col suo prezioso aiuto di utili indicazioni ci è stato possibile avere tra mano i vari manoscritti dei diversi regolamenti o piani di regolamento (Don Bosco faceva copiare da segretari occasionali in grafia leggibile i suoi scritti verificando poi il testo e apponendovi spesso nuove variazioni) i quali appunto rappresentano le ,graduali tappe preparatorie per la pubblicazione «ufficiale» del 1877.

In essi abbiamo con impegno ed attenzione ricercato tutto ciò che avesse riferimento all'argomento specifico del teatro, per cui possiamo riportare schematicamente le conclusioni cui siamo pervenuti.

Prima conclusione: tre soli manoscritti presentano delle regole a articoli che 'si riferiscono al teatrino; tutti e tre poi sono da collocarsi ad una data abbastanza vicina al 1877, anno della pubblicazione ufficiale dei regolamenti stesi: sempre, "Comunque, posteriore al 1870 (6).

(1) Per l'Istituto Religioso fondato da Don Bosco la documentazione è abbondante e 'precisa. I manoscritti sono tutti minuziosamente catalogati e ordinati nell'Archivio Salesiano di Torino.

(2) Nello stesso anno si pubblicavano: a) Regolamento per le case della Società di San Francesco di Sales, Torino, 1877. che comprende: «Il sistema preventivo nella educazione 'della gioventù» (pp. 3-18), il «Regolamento per le case salesiane» (pp. 19-58) e il «Regolamento per gli alunni» (pp. 59-100); b) Regolamento dell'Oratorio di S. Francesco di Sales, ' gli esterni. Torino. 1877. di pp. 62.

(3) I regolamenti «erano sostanzialmente in vigore dal 1852 e anche prima. almeno parzialmente. La loro origine quasi coincide con l'origine delle istituzioni principali di Don Bosco: . l'Oratorio festivo; il Pensionato artigiano e studentesco, l'Internato professionale e 'studentesco» (P. BRAIDO. Il sistema cit., p. 83). Per l'Oratorio festivo l'inizio della compilazione del Regolamento risulterebbe al 1867; per il Convitto-Ospizio di Valdocco al 1852-54.

(4) Don Pietro Braido è attualmente Decano dell'Istituto Superiore di Pedagogia del Pont. Ateneo Salesiano (con sede a Roma) e Direttore della pubblicazione trimestrale di detto istituto, «Orientamenti Pedagogici ». Per le sue app. cfr. la biografia gen.

(5) Cfr. particolarmente dell'op. cito le pp. 83-103.

(6) I tre manoscritti, di per sè non datati, portano qualche poche opportuna nota che, e pD-93

Il primo, che raccoglie alcuni «capi aggiunti» al «Regolamento per gli alunni interni» (7), contiene un «C 5» dal titolo « Il Teatrino» in cui si tracciano alcune regole sul contegno da tenersi durante le rappresentazioni in collegio. Le due facciate presentano alcune correzioni autografe di Don Bosco (8), fissate poi nel testo ufficiale stampate nel 1877; sembra anzi che il manoscritto sia stato fatto per la composizione tipografica.

Il secondo, su due facciate, di protocollo, ha per titolo «Regole per il teatrino»; non è stato scritto da Don Bosco e appare sicuramente destinato alla tipografia (9). I suoi diciotto articoli sono corrispondenti a quelli pubblicati diramati alle case nel 1871 e che vennero riportati nel vol. X delle Memorie Biografiche (10)

Il terzo infine, pure scritto su due facciate di protocollo piegate in modo da formare quattro paginette, dal titolo «Del teatrino», è invece autografo di Don Bosco (11). Il manoscritto presenta un testo identico a quello della prima parte del regolamento stampato nel 1877. È un chiaro esempio di quella elaborazione personale di Don Bosco sulle regole del teatrino che si concluse con la discussione del 10° Capitolo Generale nel 1877 (12). Ne venne poi la pubblicazione ufficiale nel «Regolamento per le case» dello stesso anno (13), e, successivamente, anche nelle «Deliberazioni del 10° Capitolo Generale» pubblicato nel 1878 (14).
Seconda conclusione: tutti gli altri manoscritti dei Regolamenti generali che non riportano norme specifiche sul teatrino, ci forniscono un'utile conferma: quelli che precedono il 1870 non hanno mai alcun accenno esplicito al teatro e alle rappresentazioni, mentre i successivi non mancano di chiari riferimenti all'argomento (15). Viene quindi conseguentemente a cadere anche l'affermata esistenza, all'oratorio di Valdocco di un Regolamento del teatrino scritto nel 1866 (16) o addirittura nel 1858 (17),

Tali affermazioni non ci sembrano sostenibili, mentre invece sembra logico ammettere che Don Bosco sia giunto ad una codificazione solo dopo un periodo di tempo che non gli ha fatto cadere in inganno. Tuttavia ci pare possibile che la datazione '70-77 sia perché i tre testi dimostrano chiaramente di essere scritti per le stampe avvenute in quel periodo e con le quali, del resto, corrispondono. Inoltre nei vari manoscritti di regolamenti precedenti (come noteremo più avanti), anche datati, non figura mai l'accenno esplicito al «teatrino».

(7) Nell'Archivio del Cap. Superiore Salesiano è classificato S. 332. È di 20 pagine formato protocollo. Contiene, oltre il cap. 5 (Il teatrino), i capi 4 (convegno in Chiesa); 6 (convegno nella scuola e nello studio), 11 (pulizia), 14 (del passeggio) e un'appendice (sul modo di scrivere lettere). La calligrafia è nitida e accurata.

(8) Cfr. Appendice, allego N. 5.

(9) Cfr. Archivio cit. S. 026, n. 73.

(10) M.B., X, 1059-1061. Il Lemoyne, con una anticipazione poco opportuna e cronologicamente ingiustificabile, aveva riportato questi stessi articoli in M.B. VI. 106-108, riferendo quindi la stesura del regolamento all'anno 1866. Il compilatore del Vol. X li colloca invece esattamente, riferendoli al 1871.

(11) Cfr. Archivio cit. Racc. Orig. 1382.

(12) Capitolo Generale della Congregazione Salesiana da convocarsi in Lanzon il prossimo settembre, 1877, Torino, 1877, p. 24.

(13) Regolamento cit. pp. 50-55.

(14) Edite a Torino, 1878, gli articoli sono fra le pp. 6-61.

(15) Cfr. Archivio cit. S. 026: Regolamenti. L'abbiamo constatato personalmente scorrendo tutti i manoscritti.

(16) Cfr. M.B. VI, 106-108.

(17) Cfr. P. RICALDONE. Oratorio festivo, cit. p. 335 e Don Bosco Educatore, cit. IL p. 64 (bibliografia); conseguentemente anche P. BRAIDO, Il sistema, cit., p. 18 e A. MARESCALCHI, art. cit., p. 100.

esperienza concretamente costruita sulle cose, sugli uomini, sugli avvenimenti, dopo aver collaudato il suo teatrino su un piano molto pratico, assiduamente per oltre vent'anni.

Anzi noi crediamo che Don Bosco formulò tali regole per un seguito di circostanze ben determinate e determinabili sul piano pratico; non già, quindi, per una ipotetica esigenza derivante da certe impostazioni teoriche, e neppure, si badi, per il bisogno di codificare una prassi di lunghi anni. Don Bosco «agiva», non dimostrava o cercava. Egli, proprio per il fondamentale carattere pratico e attivistico

della sua vita e della sua mentalità, rifuggiva da certe formulazioni teoriche o sistemazioni astratte: anche quando, su un piano più vasto, tracciava regolamenti per le sue istituzioni, obbediva a concrete necessità del momento.

2. - Genesi del regolamento: occasioni e dipendenze

A nostro parere anche la compilazione del regolamento del teatrino è legata a qualche determinata circostanza; a una concreta necessità di un determinato momento.

Nessuno ha mai considerato il problema da questo lato; in generale, gli studiosi si sono limitati a studiare il regolamento famoso su un piano astratto, quasi in assoluto, svincolato dall'ambiente e dal tempo in cui è nato.

Al contrario noi ci fissiamo proprio sui concretissimi termini di due date (il '70 e il '77) che indicano gli estremi del periodo di elaborazione del regolamento per il teatrino. Ebbene abbiamo notato, dapprima con non poca sorpresa, che proprio in questo periodo di tempo II: parole di Don Bosco nei riguardi del teatrino assumono di frequente un tono strano che potrebbe parere inspiegabile. Il teatrino appare infatti un tollerato (1).

Ci è utile la testimonianza diretta di Don Barberis, che era quotidianamente al fianco di Don Bosco, e ne annotava detti e fatti con amorosa cura. Scrive egli in uno dei due preziosi quadernetti-diario nel gennaio del '77 (2): «Da vari anni (1) Don Bosco non era più contento del teatro come si faceva: le commedie erano grandiose, vestiti dispendiosi, senza diretto scopo morale, con cena dei comici dopo il teatro che produceva gravi disordini, spostamenti troppo notabili dell'orario della casa... L'origine di questi disordini per la casa di Torino si crede prodotto dalla mancanza di un capo che la facesse proprio da capo (3). Perciò Don Bosco da prima intervenne con molta prudenza e tatto mettendo al fianco dei due incaricati (il Sac. G. Durando e il coadiutore Enria) oberati di lavoro, due giovani confratelli coadiutori (Barale e Dogliani) che successivamente avrebbero dovuto sostituirli, completamente nell'incombenza. A loro si era espresso in questi termini: «Il teatro adesso non ha lo spirito che io desidero che abbia; d'altronde Don Durando ha troppe cose a pensare, perciò io ho creduto bene di dare a voi due la direzione del teatro. Io desidero che si diano cose semplici, morali... ma, più di tutto, che io sappia le cose che si danno... Si era fra il 1874-75 (4). Tuttavia nel 1876 la questione (1) Don Bosco. in una conferenza a l'nuale tenuta a Valdocco il 30 gennaio del 1871 affermava: «lo l'ho tollerato e ancora lo tollero questo (teatrino)... In ogni casa di educazione, o bene o male, bisogna che si reciti... e poi se non c'è questo par che non si possa vivere» (Cfr M.B. X, 1057. Alcuni passi della conferenza cito sono da noi riportati nel par. 4. del preso cap.).

(2) Cronichetta di Don Barberis, cit., C 1., pp. 42-44; le pagine sono riportate con lievi ritocchi, in M.E. XIII, 30-31.

(3) Cronichetta cit. p. 42.

95

96

(4) Cronichetta cit p. 43.

(5) Cronichetta cit., pag. 44.

(6) È sempre la cronichetta di Don Barberis che ci riferisce il fatto: (G.I., 10, p. 63, in data 9 febbraio 1876).

(7) Abbiamo colto la notizia in un quadernetto di appunti di D. Lemoyne (Archivio cito S. 301. Lemoyne) cfr. pure M.B. XVI, 847. D. Lemoyne (Archivio cito S. 301, Lemoyne) cfr. pure M.B. XVI, 847.

(8) Cfr. M.B. XIII. 30 Epistola l'io, III, p. 136.

(9) Cfr. M.B., III, 86-87, 90. 574-75, VII, 734.

(10) Cfr. P. Brillido, Il sistema, cito pp. 83-103.

(11) Cfr. cap. VIII, par. 1. Così a Torino presso i collegi dei «Santi Martiri. (diretto dai Gesuiti) e quello di «S. Giuseppe. (dei Fratelli delle Scuole Cristiane) - e nella sede del R. Albergo di Virtù; e pure a Brescia, 'nell'Oratorio della Pace e presso l'Istituto Pavoniano. si complicava maggiormente in una serie di attriti fra i quattro incaricati, così che « il chierico Bonora (il suggeritore) quasi sottentrò, senza per altro che Don Bosco si avvedesse... - e cominciò a distribuire parti dei « Poveri di Parigi », commedia grandiosa e di poca moralità. Don Bosco ne fu mal contento e sospese questa commedia. Don Durando raduna la compagnia comica e con Bonora propone di fare la « Mala guida». Dogliani si oppone perchè truce: di qui i vari malumori si accrescono e si sospende di fare, per il tempo stabilito, il teatro. Si cominciò più tardi quando Don Bosco era a Roma~ .. (5).

Ancora; nel febbraio dello stesso anno veniva proibito ai chierici di recitare il « Caio Gracco» sul palco, anche in veste talare e per puro esercizio di declamazione (6); così è pure da collocare sicuramente in questi anni, la grave decisione presa da Don Bosco di « proibire le recite per circa un anno» (7).

Anche all'inizio del 1877 le acque non dovevano essere tornate calme se D. Bosco, scrivendo da Roma a Don Rua, ritornava sull'argomento dicendo fra l'altro: « Osserva un po', quel benedetto teatrino... e fate in modo che siano sbandite le cose tragiche, duelli, le parole sacre... » (8).

Anni burrascosi quelli del 1870-1877 per il teatrino dell'Oratorio... Perciò ci sembra logico dedurre che, avendo Don Bosco scritto il regolamento proprio in questo periodo di tempo, i suoi vari articoli non 'Solo riflettono, nella loro formulazione, un tono definitivo delle circostanze, ma forse proprio in queste circostanze trovano l'occasione decisiva della loro apparizione.

Ma Don Bosco, da uomo estremamente aperto nell'accettare con coraggio tutto ciò che può arricchire le sue esperienze, ha voluto accogliere, anche nell'elaborazione del suo piccolo regolamento ~el teatrino, ciò che, convenientemente vagliato, poteva tornargli utile. Non ci sorprese quindi il trovare, fra le minute regole dettate per il teatrino dei suoi giovani, qualcosa che si richiama indirettamente alla « Ratio Studiorum » dei Gesuiti o al teatro di collegio in genere; e neppure ci meravigliò affatto il notare anche il suo sintomatico e frequente riferimento a certi regolamenti degli Oratori Milanesi perfino in questo particolare argomento. Sapevamo dei suoi contatti con Istituzioni educative di varie città d'Italia (fra cui Milano e Brescia) particolarmente in vista della compilazione dei Regolamenti; perciò, sull'indicazione offertaci dalle Memorie Biografiche (9) e del prezioso libro del Braido (10), eravamo andati alla ricerca di vari statuti e regolamenti sperando di trovare qualche accenno sul teatro. Nulla invece abbiamo trovato nei regolamenti di istituti torinesi e bresciani esistenti ai tempi di Don Bosco (11). L'uni-

ca novità ci è venuta nel ritrovare il « Regolamento dell'Oratorio di S. Luigi di (4) Cronichetta cit p. 43.

(5) Cronichetta cit., pag. 44.

(6) E' sempre la Cronichetta di Don Barberis che ci riferisce il fatto: (G.I., 10, p. 63, in data 9 febbraio 1876).

(7) Abbiamo colto la notizia in un quadernetto di appunti di D. Lemoyne (Archivio cito S. 301. Lemoyne) cfr. pure M.B. XVI, 847. D. Lemoyne (Archivio cito S. 301, Lemoyne) cfr. pure M.B. XVI, 847.

(8) Cfr. M.B. XIII. 30 Epistola 1^o, III, p. 136.

(9) Cfr. M.B., III, 86-87, 90. 574-75, VII, 734.

(10) Cfr. P. Brillido, Il sistema, cito pp. 83-103.

(11) Cfr. cap. VIII, par. 1. Così a Torino presso i collegi dei «Santi Martiri. (diretto dai Gesuiti) e quello di «S. Giuseppe. (dei Fratelli delle Scuole Cristiane) - e nella sede del R. Albergo di Virtù; e pure a Brescia, 'nell'Oratorio della Pace e presso l'Istituto Pavoniano.

si complicava maggiormente in una serie di attriti fra i quattro incaricati, così che « il chierico Bonora (il suggeritore) quasi sottentrò, senza per altro che Don Bosco si avvedesse... - e cominciò a distribuire parti dei « Poveri di Parigi », commedia grandiosa e di poca moralità. Don Bosco ne fu mal contento e sospese questa commedia. Don Durando raduna la compagnia comica e con Bonora propone di fare la « Mala guida». Dogliani si oppone perchè truce: di qui i vari malumori si accrescono e si sospende di fare, per il tempo stabilito, il teatro. Si cominciò più tardi quando Don Bosco era a Roma~ .. (5).

Ancora; nel febbraio dello stesso anno veniva proibito ai chierici di recitare il « Caio Gracco» sul palco, anche in veste talare e per puro esercizio di declamazione (6); così è pure da collocare sicuramente in questi anni, la grave decisione presa da Don Bosco di « proibire le recite per circa un anno» (7).

Anche all'inizio del 1877 le acque non dovevano essere tornate calme se D. Bosco, scrivendo da Roma a Don Rua, ritornava sull'argomento dicendo fra l'altro: « Osserva un po', quel benedetto teatrino... e fate in modo che siano sbandite le cose tragiche, duelli, le parole sacre... » (8).

Anni burrascosi quelli del 1870-1877 per il teatrino dell'Oratorio... Perciò ci sembra logico dedurre che, avendo Don Bosco scritto il regolamento proprio in questo periodo di tempo, i suoi vari articoli non solo riflettono, nella loro formulazione, un tono definitivo delle circostanze, ma forse proprio in queste circostanze trovano l'occasione decisiva della loro apparizione.

Ma Don Bosco, da uomo estremamente aperto nell'accettare con coraggio tutto ciò che può arricchire le sue esperienze, ha voluto accogliere, anche nell'elaborazione del suo piccolo regolamento ~el teatrino, ciò che, convenientemente vagliato, poteva tornargli utile. Non ci sorprese quindi il trovare, fra le minute regole dettate per il teatrino dei suoi giovani, qualcosa che si richiama indirettamente alla « Ratio Studiorum » dei Gesuiti o al teatro di collegio in genere; e neppure ci meravigliò affatto il notare anche il suo sintomatico e frequente riferimento a certi regolamenti degli Oratori Milanesi perfino in questo particolare argomento. Sapevamo dei suoi contatti con Istituzioni educative di varie città d'Italia (fra cui Milano e Brescia) particolarmente in vista della compilazione dei Regolamenti; perciò, sull'indicazione offertaci dalle Memorie Biografiche (9) e del prezioso libro del Braido (10), eravamo andati alla ricerca di vari statuti e regolamenti sperando di trovare qualche accenno sul teatro. Nulla invece abbiamo trovato nei regolamenti di istituti torinesi e bresciani esistenti ai tempi di Don Bosco (11). L'unica novità ci è venuta nel ritrovare il « Regolamento dell'Oratorio di S. Luigi di Milano» che sicuramente era servito a Don Bosco come fonte importante nella compilazione del suo «Regolamento per l'Oratorio di S. Fr. di Sales» (12). Raffrontando i due regolamenti nelle pagine che si riferiscono al teatrino è facile scorgere delle coincidenze notevoli e numerose, anche se non tali da annullare le pur evidenti divergenze. La coincidenza più vistosa è costituita senz'altro dall'identico modo di trattare l'argomento con una duplice serie di articoli; la prima, più breve, riguarda il contegno che i giovani devono tenere durante le rappresentazioni, la seconda più abbondante e dettagliata, costituisce il vero regolamento (per gli attori e i responsabili) suddiviso in più parti e numerosi articoli (13). Vi • cini in modo caratteristico sono poi alcuni di tali articoli: quello importante che • Ciefinisce il tipo di testo teatrale da scegliere (14), quelli riguardanti le responsabilità morali dell'assistenza che pesano sull'incaricato della direzione e l'ambito • dei suoi poteri, sempre in dipendenza al direttore dell'oratorio, circa la scelta dei testi e degli attori e altri provvedimenti di una certa importanza (15). C'è pure in

.ambidue i regolamenti una identica cura nel richiamare su minute disposizioni di
·carattere pratico sia i responsabili del teatro e gli attori (per la cura dei vestiti e
·degli attrezzi, per il rispetto degli orari stabiliti, per la preparazione del palco in
tempo opportuno), sia il personale assistente in sala (perchè non dimentichi durante
la rappresentazione i gravi doveri di sorveglianza) e i giovani spettatori
.(per i possibili atti d'ineclusione, per le uscite, per il silenzio, ecc.) (16).

Ma al di là di ogni rassegna particolareggiata di disposizioni e schemi, che
<certo confermano il legame intercorrente fra i due regolamenti, ci sembra decisivo
,e riassuntivo il notare, fra gli stessi, la medesima impostazione generale data al
fatto teatrale nell'istituzione educativa.

Il teatrino - (e si noti che il termine è usato, da tutti e due, regolarmente al
·diminutivo, nel titolo del capitolo e nel corpo degli articoli) - è esclusivamente
·per la comunità giovanile, che vi partecipa coralmemente coi suoi attori, coi suoi te:
sti adatti o adattati, in clima di fresca gioiosità, oltre lo schematismo di una eser.
'citazione scolastica o di un saggio accademico, e mentre si escludono di regola gli
,estranei, tutti vi collaborano attivamente, festosamente.

E il fatto che le regole del teatrino siano proprio inserite in quella parte del
-Regolamento che tratta del gioco sul cui valore pedagogico si insiste in modo così
nuovo e, rispetto ai tempi, così rivoluzionario, ci dimostra chiaramente che per la
'storia del teatro educativo giovanile si è aperto un nuovo capitolo nel quale ano
·che un regolamento di poche paginette, può portare un contributo illuminante.
Naturalmente, portando il discorso sul problema della genesi del Regolamento
scritto da Don Bosco per il teatrino dei suoi ambienti educativi, si giunge a con.
'statare che la cerchia delle indagini potrebbe allargarsi enormemente. Ma al no:
stro scopo possono bastare le osservazioni che abbiamo fatto in questa parte del
capitolo.

(12) Cfr. Cap. I. pro IV, n. 80.

(13) Reg. dell'Or. di S. Luigi (i. parte III. capi III e VIII; Reg. dell'Or. di S. Francesco
·di Sales, Parte I, cap. XVI, parte II, cap. XV.

(14) «Le composizioni siano amene... m3 sempre istruttive, morali e brevi» dice il Re.
golamento di Don Bosco (1877, art. 5) cui fa riscontro, nel regolamento dell'Oratorio di San
Luigi la frase «Le commedie devono essere il più possibile morali, istruttive ed allegre»
(p. 192).

(15) Reg. Or. S. Luigi, pp. 190-91; Reg. Or. S. Francesco di Sales, «Doveri del Capo
,del Teatrino », pp. 53-55.

(16) Cfr. i due regolamenti citi., passim.

97

a. - I testi del regolamento del teatrino (1871 e 1877)

(1) Sono da noi riportati nel par. seguente.

(2) Sono gli articoli 1, 7, 14, 16. X

(3) Cfr. par. 1 del preso cap.

(4) Il testo qui riportato vien preso direttamente dal manoscritto cit. S. 206. n. 73, col-Iocato
nell'Archivio del Cap. Sup. della Società Salesiana. Cfr. anche M.B.. VI, 106-108 eX.
1059-61.

(5) Questo articolo non si trova nel manoscritto, è invece riportato nelle M.B., loc. cit_
Dopo aver illustrato, con una certa abbondanza di particolari, le questioni
fondamentali riguardanti la datazione, le occasioni e le dipendenze del « Regola-
mento del Teatrino », presentiamo ora i due testi che Don Bosco scrisse appunto,
nel 1871 e nel 1877.

Il primo - in 18 articoli - è più breve del secondo che invece si suddivide.

in più parti comprendenti, oltre l'introduzione: « Materia adatta" (3 articoli), « Cose

da escludersi» (6 articoli) e « Doveri del Capo del Teatrino" (15 articoli); e anche « Contegno nel teatrino" (6 articoli, collocati però in altra parte del Regolamento per le case) (1). Anzi, proprio nella parte riguardante i doveri del capo del teatrino, passano, quasi alla lettera, tutti gli articoli del primo regolamento> del 1871, eccetto quattro (2). Per il suo valore riassuntivo, per la sua maggiore ampiezza, per il fatto che su di esso si discusse anche nel primo Capitolo Generale della Congregazione Salesiana, venendo poi stampato nei primi « Regolamenti », o ufficiali (3), questo secondo « Regolamento del Teatrino» del 1877 è considerato come il codice classico del piccolo teatro salesiano. Ad esso si ispirerà tutta la tradizione successiva.

A. - « Regolamento del Teatrino" - 1871 (4)

1. Scopo del teatrino è di rallegrare, educare, istruire i giovani più che si può> moralmente.

2. È stabilito un capo del teatrino, che deve tener informato volta per volta il Direttore della casa di ciò che si vuol rappresentare, del giorno da stabilirsi, • convenire col medesimo sia nella scelta delle recite, sia dei giovani che devono andare in scena.

3. Tra i giovani da destinarsi a recitare si preferiscano i più buoni di condotta, che, per comune incoraggiamento, di quando in quando saranno surrogati da: altri compagni.

4. Quelli che sono già occupati nel canto o nel suono procurino di tenerSI estranei alla recitazione, potranno declamare qualche brano di poesia, o d'altro negli intervalli.

5 Per quanto è possibile siano lasciati liberi dalla recita i Capi d'arte (5). - 6. Procura che le composizioni siano amene ed atte a ricreare e divertire, e sempre istruttive, morali e brevi. La troppa lunghezza oltre al maggior disturbo nelle prove, generalmente stanca gli uditori, e, fa perdere il pregio della rappresentazione e cagiona noia anche nelle cose stimabili.

7. Eviti quelle composizioni che rappresentano fatti atroci. Qualche scena un po' seria è tollerata; siano però tolte di mezzo le espressioni poco cristiane e quei vocaboli che, detti altrove, sarebbero giudicati incivili e troppi plateali.

8. Il Capo si trovi sempre presente alle prove, e quando si fanno di sera non siano prottute oltre alle ore 10. Finite le prove, invigili, che, in silenzio, ciascuno>

(1) Sono da noi riportati nel par. seguente.

(2) Sono gli articoli 1, 7, 14, 16. X

(3) Cfr. par. 1 del preso cap.

(4) Il testo qui riportato vien preso direttamente dal manoscritto cit. S. 206. n. 73, collocato nell'Archivio del Cap. Sup. della Società Salesiana. Cfr. anche M.B.. VI, 106-108 e X. 1059-61.

(5) Questo articolo non si trova nel manoscritto, è invece riportato nelle M.B., loc. cit. Dopo aver illustrato, con una certa abbondanza di particolari, le questioni fondamentali riguardanti la datazione, le occasioni e le dipendenze del « Regolamento del Teatrino », presentiamo ora i due testi che Don Bosco scrisse appunto, nel 1871 e nel 1877.

Il primo - in 18 articoli - è più breve del secondo che invece si suddivide.

in più parti comprendenti, oltre l'introduzione: « Materia adatta" (3 articoli), « Cose da escludersi» (6 articoli) e « Doveri del Capo del Teatrino" (15 articoli); e anche « Contegno nel teatrino" (6 articoli, collocati però in altra parte del Regolamento per le case) (1). Anzi, proprio nella parte riguardante i doveri del capo del teatrino, passano, quasi alla lettera, tutti gli articoli del primo regolamento> del 1871, eccetto quattro (2). Per il suo valore riassuntivo, per la sua maggiore ampiezza,

per il fatto che su di esso si diSCUSSe anche nel primo Capitolo Generale della Congregazione Salesiana, venendo poi stampato nei primi «Regolamenti»)o ufficiali (3), questo secondo «Regolamento del Teatrino» del 1877 è considerato come il codice classico del piccolo teatro salesiano. Ad esso si ispirerà tutta la tradizione successiva.

A. - «Rego~e del. Teat7'ino" - 1871 (4)

1. Scopo del teatrino è di rallegrare, educare, istruire i giovani più che si può> moralmente.

2. E' stabilito un capo del teatrino, che deve tener informato volta per volta il Direttore della casa di ciò che si vuoi rappresentare, del giorno da stabilirsi, • convenire col medesimo sia nella scelta delle recite, sia dei giovani che devono andare in scena.

3. Tra i giovani da destinarsi a recitare si preferiscano. i più buoni di con,.. dotta, che, per comune incoraggiamento, di quando in quando saranno surrogati da: altri compagni.

4. Quelli che sono già occupati nel canto o nel suono procurino di tenerSI estranei alla recitazione, potranno declamare qualche brano di poesia, o d'altro negli intervalli.

5 Per quanto è possibile siano lasciati liberi dalla recita i Capi d'arte (5). - 6. Procuri che le composizioni siano amene ed atte a ricreare e divertire, m&'

sempre istruttive, morali e brevi. La troppa lunghezza oltre al maggior disturbo nelle prove, generalmente stanca gli uditori, e, fa perdere il pregio della rappre- sentazione e cagiona noia anche nelle cose stimabili.

7. Eviti quelle composizioni che rappresentano fatti atroci. Qualche scena un po' seria è tollerata; siano però tolte di mezzo le espressioni poco cristiane e quei vocaboli che, detti altrove, sarebbero giudicati incivili e troPP9 plateali.

8. Il Capo si trovi sempre presente alle prove, e quando si fanno di sera nol1' siano protmtte oltre alle ore IO. Finite le prove, invigili, che, in silenzio, ciascuno>

Sac. Giovanni Bosco, Rettore

vada immediatamente a riposo senza trattenersi in chiacchiere, che sono per lo più dannose, e cagionano disturbo a quelli che già fossero ih riposo.

9. Il Capo abbia cura di far preparare il palco nel giorno prima della recita, in modo che non abbiassi a lavorare nel giorno festivo.

IO. Sia rigoroso nel provvedere vestiari decenti e di poco costo.

11. Ad ogni trattenimento vada inteso col Capo del suono e del canto intorno ai pezzi da eseguirsi in musica.

12. Senza giusto motivo non permetta a chicchesia l'entrata sul palco, meno ancora nel camerino degli attori; e su questi invigili che, durante la recita non si trattengano qua e là in colloqui particolari. Invigili pure che sia osservata la maggior decenza possibile. '

13. Disponga in modo che il Teatro non disturbi, l'orario solito; occorrendo la necessità di cambiare, ne parli prima col Superiore della Casa.

14~ Nessuno vada a cena a parte; non si diano premi o saggi di stima e lode a coloro che fossero da Dio forniti di attitudine speciale nel recitare, cantare, o suonare. Essi sono già premiati dal tempo che loro si lascia libero, o dalle lezioni che si compartono in loro favore.

15. Nell'apparecchiare o sparecchiare il palco impedisca per quanto è possibile le roture, i guasti nei vestiari, e negli attrezzi del Teatrino.

16. Conservi diligentemente nella piccola biblioteca teatrale i drammi e le rappresentazioni ridotte ed adattate ad uso dei nostri collegi.

17. Non potendo il Capo disimpegnare da sè solo quanto prescrive questo regolamento, gli sarà stabilito un aiutante, che è il così detto Suggestore.

18. Raccomandi agli attori un portamento di voce non affettato, pronuncia chiara, gesto disinvolto, deciso; ciò si otterrà facilmente se si studieranno bene le ~ili'

19. Si ritenga che il bello e la specialità dei nostri Teatrini consiste nell'abbreviare gli intervalli tra un atto e l'altro e nella declamazione di composizioni preparate e ricavate da buoni autori.

N.B. In caso di bisogno il Capo potrebbe affidare, ad un maestro fra gli studenti, ad un assistente fra gli artigiani, che esercitassero i loro allievi a studiare e declamare qualche farsa o piccolo dramma.

, B. - «Regolamento del Teatrino» - 1877 (6)

Il teatrino, fatto secondo le regole della morale cristiana, può tornare di grande vantaggio alla gioventù, quando non miri ad altro, se non a rallegrare, educare ed istruire i giovani più che si può moralmente. Affinchè si possa ottenere questo fine è d'uopo stabilire: 1. Che la materia sia adattata. 2. Si escludano quelle cose che possono ingenerare cattive abitudini.

Materia adattata

1. La materia deve essere adattata agli uditori, cioè servire di istruzione e di ricreazione agli allievi senza badare agli esterni. Gl'invitati e gli amici che soglio-

(6) Il testo qui riportato viene estratto dal «Regolamento per le case della Società di S. Francesco di Sales " Torino 1877, parte prima (Regolamento particolare); cap. XVI (del teatrino) pp. 50-55. Cfr. anche appendice. al 'g. n. 6.

99

non intervenire saranno soddisfatti e contenti, se vedono che il trattenimento torni utile ai convittori, e sia proporzionato alla loro intelligenza. Ciò posto si devono escludere le tragedie, i drammi, le commedie ed anche le farse, in cui viene vivamente rappresentato un carattere crudele, vendicativo, immorale, sebbene 'nello svolgimento dell'azione si abbia di mira di correggerlo e di emendarlo.

2. Si ritenga che i giovanetti ricevono nel loro cuore le impressioni di cose vivamente rappresentate, e difficilmente si riesce di farle dimenticare con ragioni o con fatti opposti. I duelli, i colpi di fucile, di pistola, le minacce violente, gli atti atroci, non facciano mai parte del teatrino. Non sia mai nominato il nome di Dio, a meno che ciò avvenga a modo di preghiera o di ammaestramento; tanto meno si proferiscano bestemmie od imprecazioni ad oggetto di farne poi la correzione. Si evitino pure quei vocaboli, che detti altrove, sarebbero giudicati incivili o troppo plateali.

3. Sia dominante la declamazione di brani scelti da buoni autori, la poesia, la prosa, le favole, la storia, le cose facete, ridicole quanto si vuole, purchè non immorali: la musica vocale o strumentale, le parti obbligate o a solo, duetti, terzetti, quartetti, cori, siano scelti in modo che possano ricreare, promuovere ad un tempo l'educazione e il buon costume.

Cose da escludere

Tra le cose da escludere devonsi a: Inoverare gli abiti interamente teatrali.

1. Si limiti l'abbigliamento alla trasformazione dei propri abiti o il quelli che già esistono nelle rispettive Case, o che fossero da taluni regolati. Gli abiti troppo eleganti lusingano l'amor proprio degli attori, ed eccitano i giovanetti a recarsi nei pubblici teatri per appagare la loro curiosità.

2. Altra sorgente di disordine sono le bibite, i confetti, i commestibili, colazioni, merende, che talvolta si distribuiscono agli attori o a quelli che si occupano

degli apparecchi materiali.

3. L'esperienza ha fatto persuaso, che queste eccezioni generano vanagloria e superbia in coloro, cui sono usate; invidia e umiliazione nei compagni che non ne partecipano. A questi si aggiungono altri più gravi motivi, per cui si crede opportuno di stabilire, che non siano usate particolarità agli attori, e vadano alla mensa ed al trattamento comune. Essi devono essere. contenti di prendere parte alla comune ricreazione, o 'come. attori o come spettatori. Il permettere poi di imparare la musica di canto, di suono, di esercitarsi a declamare o simili, deve già reputarsi sufficiente soddisfazione. Se poi alcuno si fosse guadagnato un premio speciale, i superiori hanno molti mezzi per rimeritarlo colldegnamente.

4. Pertanto la scelta della materia, la moderazione negli abiti, la esclusione delle cose f;oprammentovate, sono la garanzia della moralità del teatrino.

5. I Direttori poi vegliano attentamente, che siano osservate le regole stabilite a parte pel teatrino, e si ricordino, che questo deve servire di sollievo e di educazione pei giovani, che la Divina Provvide 1za invia nelle nostre Case.

6. Ogni Direttore pertanto e gli altri Superiori sono invitati a mandaré all'Ispettore provinciale .(componimenti drammatici, che possono rappresentarsi secondo le regole sovraesposte. Esso raccoglierà tutte le rappresentazioni già conosciute, esaminerà quelle che gli fossero deferite e le conserverà se sono 'adatte, e ne 'farà le debite correzioni.

Dove l'i del Capo del teat l'ino

1. E' stabilito un Capo del teatrino, che deve tener informato volta per volta il Direttore della Casa di ciò .che si vuol rappre,sentare, del giorno da stabilirsi, e

100

101
(7) Il presente testo venne pure pubblicato anche nelle « Delibemzioni de~ p"imo capitolo genemle delta Pia Società Salesiana tenuto in Lanzo Torinese, nel settembre 1877 », Torino 1878, pp. 56-61. Le varianti introdotte sono di minima entità,

N.B. In caso di bisogno il Capo potrebbe affidare ad un maestro fra' gli studenti, ad un assistente fra gli artigiani, che esercitassero i loro allievi a studiare, e declamare qualche farsa o piccolo dramma (7).

convenire, col medesimo sia nella scelta delle recite, sia dei giovani che devono andar in scena.

2. Tra i giovani da destinarsi a re.citare si preferiscano i più buoni di condotta, che, per comune incoraggiamento, di quando in' quando saranno surrogati da altri compagni.

3. Quelli che sono già occupati nel canto e nel suono procurino di tenersi estranei alla recitazione: potranno però declamare qualche brano di poesia o d'altro negli intervalli.

4. Per quanto è possibile siano lasciati liberi dalla recitazione i Capi d'arte.

5. Procuri che le composizioni siano amene, ed atte a ricreare e divertire, ma sempre istruttive, morali, e brevi. La troppa lunghezza oltre al maggior disturbo nelle prove, generalmente stanca gli uditori, e fa perdere il pregio della rappresentazione, o cagiona noia anche nelle cose stimabili.

6. Il Capo si trovi sempre presente alle prove, e quando si fanno di sera, non siano protrate oltre alle 10. Non pe.rmetta che assistano alle prove quelli che non sono a parte della recita. Finita la recita invigili, che, in silenzio, ciascuno vada immediatamente a riposo senza trattenersi in chiacchiere, che sono per lo più dannose, e cagionano disturbo a quelli che già fossero in riposo.

7. Il Capo abbia cura di far preparare il palco nel giorno prima della recita,

in modo che non abbiassi a lavorare nel giorno festivo.

8. Sia rigoroso nell'adattare vestiari decenti.

9. Ad ogni trattenimento vada inteso coi capi del suono e del canto, intorno ai pezzi da eseguirsi in musièa.

10. Senza giusto motivo non pe.rmetta a chicchesia l'entrata nel palco, meno ancora · nel camerino degli attori; e su questi invigili che, durante la recita, non si trattengano qua e là in colloqui particolari. Invigili pure che. sia osservata la maggior decenza possibile.

11. Disponga in modo che il teatro non disturbi l'orario solito, occorrendo la: necessità di cambiare, ne parli prima col Superiore della Casa.

12. Nell'apparecchiare o sparecchiare il palco impedisca per quanto è possibile le rotture, i guasti nef vestiari, e negli attrezzi del teatrino.

13. Non potendo il Capo disimpegnare da sè solo, quanto prescrive questo regolamento, gli sarà stabilito un aiutante, che è il così detto « Suggestore ».

14. Raccomandi agli attori un portamento di voce non affettato, pronuncia chiara, gesto disinvolto, deciso; ciò si otterrà facilmente se studieranno bene le , parti.

15. Si ritenga che il bello e la specialità dei nostri teatrini consiste nell'abbreviare gli intervalli tra un atto e l'altro, e nella declamazione di composizioni preparate o ricavate da buoni autori.

N.B. In caso di bisogno il Capo potrebbe affidare ad un maestro fra' gli studenti, ad un assistente fra gli artigiani, che esercitassero i loro allievi a studiare, e declamare qualche farsa o piccolo dramma (7).

convenire, col medesimo sia nella scelta delle recite, sia dei giovani che devono andar in scena.

2. Tra i giovani da destinarsi a re.citare si preferiscano i più buoni di condotta, che, per comune incoraggiamento, di quando in' quando saranno surrogati da altri compagni.

3. Quelli che sono già occupati nel canto e nel suono procurino di tenersi estranei alla recitazione: potranno però declamare qualche brano di poesia o d'altro negli intervalli.

4. Per quanto è possibile siano lasciati liberi dalla recitazione i Capi d'arte.

5. Procuri che le composizioni siano amene, ed atte a ricreare e divertire, ma sempre istruttive, morali, e brevi. La troppa lunghezza oltre al maggior disturbo nelle prove, generalmente stanca gli uditori, e fa perdere il pregio della rappresentazione, o cagiona noia anche nelle cose stimabili.

6. Il Capo si trovi sempre presente alle prove, e quando si fanno di sera, non siano protrate oltre alle 10. Non pe.rmetta che assistano alle prove quelli che non sono a parte della recita. Finita la recita invigili, che, in silenzio, ciascuno vada immediatamente a riposo senza trattenersi in chiacchiere, che sono per lo più dannose, e cagionano disturbo a quelli che già fossero in riposo.

7. Il Capo abbia cura di far preparare il palco nel giorno prima della recita, in modo che non abbiassi a lavorare nel giorno festivo.

8. Sia rigoroso nell'adattare vestiari decenti.

9. Ad ogni trattenimento vada inteso coi capi del suono e del canto, intorno ai pezzi da eseguirsi in musièa.

10. Senza giusto motivo non pe.rmetta a chicchesia l'entrata nel palco, meno ancora · nel camerino degli attori; e su questi invigili che, durante la recita, non si trattengano qua e là in colloqui particolari. Invigili pure che. sia osservata la maggior decenza possibile.

11. Disponga in modo che il teatro non disturbi l'orario solito, occorrendo la: necessità di cambiare, ne parli prima col Superiore della Casa.

12. Nell'apprecchiare o sprecchiare il palco impedisca per quanto è possibile le rotture, i guasti nei vestiari, e negli attrezzi del teatrino.

13. Non potendo il Capo disimpegnare da sé solo, quanto prescrive questo regolamento, gli sarà stabilito un aiutante, che è il così detto « Suggestore ».

14. Raccomandi agli attori un portamento di voce non affettato, pronuncia chiara, gesto disinvolto, deciso; ciò si otterrà facilmente se studieranno bene le parti.

15. Si ritenga che il bello e la specialità dei nostri teatrini consiste nell'abbreviare gli intervalli tra un atto e l'altro, e nella declamazione di composizioni preparate o ricavate da buoni autori.

4. - Necessarie integrazioni e l'lievi condusivi

I due regolamenti da noi riportati illustrano molto chiaramente il pensiero di Don Bosco sul teatro da lui voluto nei suoi istituti. Tuttavia converrà tener presenti altri due documenti di maggior importanza che si riferiscono alcune sfumature pedagogiche e morali di questo pensiero. Si tratta di idee e precisazioni espresse in una conferenza generale tenuta da Don Bosco il 30 gennaio del 1871 ai « Confratelli dell'Oratorio e ai Direttori dei Collegi subalterni » (1) o in un colloquio, probabilmente del febbraio del 1876, avuto dal Santo con un suo collaboratore, Don Barberis.

Hifel'iamo i due documenti per disteso dal momento che ci sembrano di non poco valore, anche perchè legati allo stesso periodo di tempo in cui comparvero i due regolamenti del teatrino del 1871 e del 1877.

Nella conferenza di cui possediamo il resoconto corretto personalmente da Don Bosco, egli così si esprimeva:

« Una cosa poi che si deve prendere in considerazione e rimediare, sono anche i teatri e le recite che si fanno. Io l'ho sempre tollerato e ancora lo tollero questo: ho inteso che sia teatrino fatto unicamente per giovani e non per quei che vengono dal di fuori. In ogni Casa di educazione, o bene o male, bisogna che si reciti, perchè questo è anche un mezzo per imparare a declamare, per imparare a leggere con senso, e poi se non c'è questo par che non si possa vivere. Veggo però che qui fra noi non è più come dovrebbe essere, e come era nei primi tempi. Non è più teatrino, ma è un vero teatro. Pertanto io intendo che i teatrini abbiano questo per base, di divertire e di istruire; e non s'abbiano a vedere di quelle scene che indurir possono il cuor dei giovani e far cattiva impressione sui delicati sensi. Si diano pur commedie, ma cose semplici, che abbiano una moralità. Si canti, perchè questo, oltre che ricreare, è anche una parte di istruzione in questi tempi tanto voluta. Si declamino brani di poesia tolti da qualche buon autore e, se vi sarà qualche invitato, sia dei benefattori, i quali saranno contenti di vedere che tutto concorre a far del bene alla gioventù, per cui ci siamo consacrati noi e per cui i benefattori si adoperano. Non s'abbiano neppur più a vedere sul palco di quelle vestimenta così indecenti all'occhio di chi non può sapere essere di tal colore, e non s'abbia mai ad offendere la virtù della modestia. Si diano quelle cose che danno nuove cognizioni come un viaggio nei luoghi santi, qualche fatto della Storia Sacra e simili, che così otterremo lo scopo che ci siamo prefissi. Nè io intendo che i nostri teatrini diventino spettacoli pubblici, in modo da far arrabbiare. quelli che non possono venire, e da cercare in ogni modo di aver dei biglietti di entrata. Di più ho veduto anche assistere a queste rappresentazioni persone che non so come potessero esservi, perchè vestite in modo nient'affatto decente, e che se non fosse stato per non usare sgarbatezza, avrei fatto immediatamente partire. Neppure si possono tollerare certe parole che si proferirono dal

palco, come «maledetto questo, maledetto quello». Se si invita qualcheduno, intendo che sia qualche benefattore, e non aHri. E' vero che queste cose le avrei dovute dire ai direttori particolari di questo, ma ho voluto dirle qui affinché tutti sappiano come devono essere le cose., e nessuno cerchi di introdurre Ciò che non conviene» (2). '

Nella preziosa conversazione avuta con Don Barberis (e da lui riferita nella sua cronaca, in data 17 febbraio 1876) così Don Bosco sintetizzava i vantaggi e il valore educativo del teatrino ben condotto e sapientemente organizzato:

(1) M.B., x, 1054, sgg.

(2) M.B., X. 1057-58.

102

«Il teatro, se le commedie sono ben scelte:

1. E' scuola di moralità, di buon vivere sociale, e talora di santità.
2. Sviluppa assai la mente di chi recita e gli dà disinvoltura.
3. Reca allegria ai giovani che vi pensano molti giorni prima e molti giorni dopo. L'allegria svegliata da questi teatrini decise alcuni a fermarsi in Congregazione.
4. E' uno dei mezzi potentissimi per preoccupare le menti. Quanti pensieri ,cattivi o cattivi discorsi allontana, richiamando ivi tutta l'attenzione e tutte le <:onversazioni!
5. Attira molti giovani ai nostri collegi; poichè nelle vacanze i nostri allievi raccontano ai parenti, ai compagni, agli amici l'allegria delle nostre case» (3).

Il teatro quindi entra e si stabilisce di fatto e di diritto nell'istituto educativo ,salesiano; per questo avrà pure, presto, un suo ambiente, un luogo destinato appositamente alle rappresentazioni teatrali, dove i ragazzi si ritroveranno insieme come in cortile, a scuola, in Cappella... Don Bosco allora inserisce, nei primi «Regolamenti per gli allievi », anche un breve capitolo sul «Contegno nel teatrino ». Tale capitoletto che, come abbiàmò osservato precedentemente, si ricolle, ga in modo esplicito alla codificazione degli Oratori Mj,lanesi (4) fu stampato per la prima volta nel 1877, nel medesimo «Regolamento per le Case» che conteneva pure il «Regolamento del Teatrino» da noi già riportato (5). Figura anche tuttora nei «Regolamenti per le Case Salesiane» destinati agli allievi.

-Le riportiamo direttamente dal manoscritto, corretto da Don Bosco in più punti, che servì probabilmente alla stampa (6).,

Contegno nel teatrino

1. A vostro divertimento e piacevole istruzione sono concesse rappresentazioni teatrali, ma' il teatrino, che è destinato a coltivare il cuore, non mai sia causa della più piccola offesa del Signore.
2. Prendetevi parte allegramente e con riconoscenza 'ai vostri superiori che ve lo permettono; ma non date mai segni di disapprovazione quando si dovesse ,aspettare od avvenissero cose, che non fossero di vostro gradimento.
3. Il recarvi con precipitazione anche con pericolo di far del male ai compagni, il cercare di passare davanti agli altri ed accomodarsi nel luogo migliore ,e non nell'assegnato, il tener,e il berretto in capo mentre si recita, il voler stare in piedi quando si impedisce là vista agli altri, e tanto più il gridar forte ed il fischiare in qualunque modo, o dare altri segni di scontentezza, sono cose al tutto da evitarsi.
4. Appena si alza il sipario fate subito silenzio e se non potete vedere abba: stanza bene, non ostinatevi a voler pure star in piedi con disagio altrui. Se altri sta davanti a voi non gridate, nè maltrattatelo, ma in bel modo fatelo avvisato, e se non l'intende quietatevi voi e soffrite con pazienza.

(3) M.B., XIII, 135-136; cronaca di Don Barberis, 17 febbraio 1876.

(4) Cfr. par. 2 del presente cap.

(5) «Regolamento per le Case», cito 1877, P. II (indirizzata agli allievi), cap. XV (Convegno nel teatrino) pp., 87-88.

(6) In appendice ne riportiamo la prima facciata in fotocopia (Cfr. alleg. n. 5).
103

243. S'intenda coi Maestri di Canto e di Musica per i pezzi da eseguirsi negli intermezzi, i quali dovranno essere brevi più che sia possibile.

224. Assista sempre alle prove, escludendone quanti non vi hanno parte; non permetta che quelle serali siano protratte oltre le 'ore dieci, e al termine di esse invigili perchè tutti nel massimo silenzio siano subito accompagnati a dormire.

245. Proibisca assolutamente l'entrata sul palco, e soprattutto nella camera degli attori, alle persone non addette al teatro; vegli perchè quelli si vestano e si spoglino con la maggior modestia possibile, e non permetta loro di trattenersi qua e là in particolari colloqui.

246. Non faccia preparare il palcoscenico in giorno festivo; e stabilisca l'ora della recita in modo da disturbare il meno possibile l'orario consueto (8).

104

(7) Nel manoscritto cito Don Bosco aggiunge un N.B.: «II Regolamento che devono osservare gli attori e quelli che sono applicati nel teatrino sta descritto a parte» (e cioè nella Parte I, cap. XVI, pp. 50-55 del Regolamento >, cit.).

(8) «II teatrino e il suo Capo >, in «Regolamenti della Società Salesiana >, Torino, 1954; «Regolamento per le Case», P. II. Sez. III, cap. 14, app. 70-